

155-quater c.c., è finalizzata unicamente alla tutela della prole e non può essere disposta come se fosse una componente dell'assegno previsto dall'art. 156 cod. civ.; tuttavia, allorché il giudice del merito abbia revocato la concessione del diritto di abitazione nella casa coniugale (nella specie, stante la mancanza di figli della coppia), è necessario che egli valuti, una volta in tal modo modificato l'equilibrio originariamente stabilito fra le parti e venuta meno una delle poste attive in favore di un coniuge, se sia ancora congrua la misura dell'assegno di mantenimento originariamente disposto (C. Cass. n. 9079/2011).

4.7

Assegno di mantenimento

Il mio ex marito non intende più mantenere nostra figlia perché la ritiene autosufficiente. In realtà la ragazza non è economicamente autonoma perché non ha un'occupazione, in quanto la stessa, pur avendo conseguito una laurea breve, ha preferito completare il ciclo di studi con il biennio. È vero che si è sposata, ma il marito non è indipendente perché è disoccupato ed entrambi vivono presso la mia abitazione.

D.B.

Risponde Debora Ravenna

Il caso sottoposto dalla lettrice è atipico, ciò premesso si riportano la normativa e la giurisprudenza generale in materia di mantenimento dei figli, nonché una fattispecie molto peculiare, simile a quella sottopostaci nel quesito, che ha trovato accoglimento.

L'art. 155-quinquies c.c. introdotto dalla legge n. 54 del 2006, stabilisce che «il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico».

La prevalente dottrina e la giurisprudenza di legittimità hanno enunciato la regola che l'obbligazione di mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma perdura indipendentemente dall'età degli stessi, per un periodo di tempo che, pur non potendo essere predeterminato, è stato sistematicamente fatto coincidere con il completamento degli studi e con il conseguimento del titolo relativo, ovvero con l'avviamento degli stessi a una professione, a un arte, o a un mestiere confacente, per quanto possibile, alla condizione sociale della famiglia.

La giurisprudenza successiva ha enunciato i seguenti principi: 1) il giudice di merito non può prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (media della durata degli studi e/o del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, affinché possa trovare impiego), bensì sulla base del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trarne profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera scelta delle opportunità offertegli, ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa; 2) configurandosi quest'ultima quale fatto estintivo di una obbligazione «ex lege», spetta al genitore interessato alla declaratoria della sua cessazione, fornire la prova di uno «status» di autosufficienza economica del figlio, consistente nella perce-

zione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività lavorativa dipende da un suo atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato (Cass. 407/2007; 15756/2006; 8221/2006); 3) il relativo accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro (Cass. 23673/2006; 4765/2002). La prova dell'indipendenza economica può fondarsi su presunzioni, quali il tenore di vita, l'essere stato avviato ad attività lavorativa con concreta prospettiva di indipendenza economica, o comunque posto nelle concrete condizioni per potersi addvenire, di cui egli non abbia, poi, tratto profitto per sua colpa, o ancora, il matrimonio e la convivenza in altro autonomo nucleo familiare (Cass. 24498/2006); 4) Una volta cessato l'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne, esso non può risorgere che nella forma del più ristretto dovere degli alimenti, fondato su condizioni sostanziali e procedurali affatto diverse (Cass. 22477/2006 - 26259/2005 - 12477/2004).

La giurisprudenza ritiene che il matrimonio del figlio maggiorenne, già destinatario del contributo di mantenimento a carico di ciascuno dei genitori, ne comporta l'automatica cessazione, in quanto trae fondamento, da un lato negli obblighi e nei diritti che derivano dal matrimonio, dall'altro lato nel rilievo, sul piano fattuale, che con la costituzione del nuovo nucleo, i coniugi attuano una comunione materiale e spirituale di vita realizzando i molteplici effetti stabiliti dalla legge. Il matrimonio dà vita a un nuovo organismo familiare distinto, inteso dunque come formazione sociale nuova ed autonoma. In una recente sentenza la Suprema corte, valutando attentamente le peculiari circostanze del caso concreto, ha rilevato che al matrimonio non è seguito alcun mutamento sostanziale per la giovane che ha continuato a vivere, come in passato, con la madre e a frequentare il corso di laurea intrapreso, neppure in relazione allo stato coniugale acquisito, essendo il marito anch'egli studente. Il collegio ha quindi applicato la regola generale e ha affermato che sul padre continua a gravare l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia, non avendo egli fornito la dimostrazione che costei è divenuta autosufficiente ovvero che il mancato svolgimento di un'attività professionale dipende da un suo atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato di avvalersi del titolo conseguito (C. cass. n. 1830/2011).

DIRITTO E SPORT

22

Asd e redazione bilancio d'esercizio

Si chiede di conoscere se con riferimento agli enti non commerciali, nella fattispecie una Asd, sono previsti specifici obblighi in materia di redazione del bilancio d'esercizio, con particolare riguardo agli schemi e ai principi generali di redazione oltre che ai criteri di valutazione.

Z.O.

Risponde Maurizio Mottola

La rendicontazione dell'attività svolta da una Asd (in qualità di ente di tipo associativo non lucrativo e non



commerciale) è uno strumento fondamentale «volontario».

In ossequio a quanto generalmente previsto dallo Statuto (l'insieme delle regole che gli associati hanno autonomamente deciso di seguire al fine di raggiungere gli obiettivi istituzionali), gli amministratori (il consiglio direttivo), entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio (il 31 dicembre), redigono il rendiconto gestionale e lo sottopongono all'approvazione dell'assemblea generale ordinaria degli associati.

Non sono previsti nel sistema normativo vigente (codice civile) degli obblighi specifici relativamente a schemi e principi di redazione e a criteri di valutazione.

La normativa in vigore in ambito tributario invece prescrive unicamente l'obbligo di rendicontazione periodica e di relativa approvazione, al fine di applicare il trattamento di favore previsto (legge 289/2002, art. 148 dpr.917/1986, art. 4 dpr 633/1972).

Pertanto, anche in ambito tributario, nulla è disposto con riferimento a schemi e principi di redazione e criteri di valutazione.

È consigliabile in ogni caso, nella predisposizione del sistema informativo-contabile e nella redazione del bilancio d'esercizio, uniformarsi agli indirizzi forniti dall'Agenzia per il terzo settore (già agenzia per le onlus) e dal Tavolo tecnico costituito da Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec), Agenzia per il terzo settore e Organismo italiano di contabilità (Oic), contenuti nei seguenti documenti: Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit - emanato dall'Agenzia per il terzo settore;

Principi contabili per gli enti non profit, principio n. 1, Quadro sistematico per la preparazione e presentazione del bilancio degli enti non profit - emanato dal Tavolo tecnico costituito da Agenzia per il terzo settore, Cndcec e Oic.

22

Asd e «spesometro»

Si chiede di conoscere se anche le Asd sono soggette all'obbligo di comunicazione delle operazioni Iva di cui al cosiddetto spesometro.

G.D.L.

Risponde Maurizio Mottola

Ai sensi dell'articolo 21 del dl n. 78 del 31.05.2010, convertito con modificazioni nella l. n. 122 del 30.07.2010*, è stato introdotto l'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate delle operazioni rilevanti ai fini Iva (operazioni attive e passive, imponibili, non imponibili e esenti), compiute dai soggetti passivi di imposta nel periodo di imposta, di importo pari o superiore a euro 3.000,00, al netto dell'imposta applicabile. Per il solo periodo di imposta 2010 la soglia viene elevata a euro 25.000,00, al netto dell'imposta applicabile, e il termine di invio della comunicazione è fissato al 31.12.2011. Per gli anni di imposta successivi la soglia è pari a euro 3.000,00 e il termine di presentazione è il 30 aprile dell'anno successivo. Per le operazioni in relazione alle quali non è previsto obbligo di emissione di fattura (operazioni soggette all'obbligo di certificazione mediante emissione di scontrino o ricevuta fiscale effettuate nei confronti di privati, anche non residenti) la soglia viene elevata a euro 3.600,00 (Iva inclusa) e la data di effetto dell'ob-

bligo di rilevazione decorre dall'1.07.2011.

Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le operazioni relative ai contratti di somministrazione di utenze energetiche, telefoniche e idriche, le operazioni intracomunitarie e le operazioni effettuate nei confronti di privati, anche non residenti, per le quali il corrispettivo viene pagato mediante carte di credito, debito o prepagate emesse da operatori finanziari.

Per espressa previsione normativa, sono obbligati alla comunicazione anche gli enti non commerciali (compreso quindi le Asd) limitatamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciale ai sensi dell'articolo 4, dpr 633/1972 (senza esclusione per i soggetti in contabilità semplificata e per i soggetti che hanno optato per il regime forfetario di cui alla l. 398/1991).

Di conseguenza, con riferimento ad una Asd, in linea generale e considerando la casistica più frequentemente riscontrabile nella prassi di settore:

- sono oggetto di comunicazione, entro il 30.04.2012, le somministrazioni e le cessioni di alimenti e bevande e le cessioni di articoli sportivi (abbigliamento, accessori ecc.) effettuate nel 2011 a partire dal 1° luglio, all'interno dell'impianto sportivo (il cui ingresso non è riservato ai soli associati ma prevede la pubblica apertura), certificate da scontrino o ricevuta fiscale di importo pari o superiore a euro 3.600,00, nei confronti di privati anche non residenti; con esclusione del caso in cui il corrispettivo sia pagato mediante carte di credito, debito o prepagate;
- sono oggetto di comunicazione, entro il 31.12.2011, gli acquisti effettuati da soggetti Iva, nell'ambito delle attività commerciali (quindi l'acquisto delle bevande, degli alimenti e degli articoli sportivi destinati alla vendita o alla somministrazione), certificate da fattura di importo pari o superiore a euro 25.000,00;
- sono oggetto di comunicazione, entro il 30 aprile di ciascun anno successivo al 2012, gli acquisti effettuati da soggetti Iva (nel 2012 e negli anni successivi), nell'ambito delle attività commerciali (quindi l'acquisto delle bevande, degli alimenti e degli articoli sportivi destinati alla vendita o alla somministrazione), certificate da fattura di importo pari o superiore a euro 3.000,00;
- non sono oggetto di comunicazione le operazioni relative alla gestione istituzionale, quindi le quote associative e i corrispettivi specifici percepiti dagli associati per la ammissione a status di associato e per la frequenza periodica e partecipazione alle attività sportive, oltre che gli acquisti di alimenti, bevande e articoli sportivi (per rimanere nell'esempio di cui prima) non destinati alla successiva vendita o somministrazione.

Si consiglia infine di prestare particolare attenzione alle operazioni che prevedono una fornitura periodica, contrattualmente statuita, oppure alle operazioni per le quali viene pattuito il versamento di acconti. In tali casi infatti occorre fare riferimento al valore complessivo della fornitura annuale (e non alla singola fornitura) e al valore complessivo dell'operazione (indipendentemente dall'importo del singolo acconto versato).

* Tale disposizione è stata successivamente oggetto di chiarimenti e indicazioni operative come da: provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate del 22.12.2010, del 14.04.2011, del 21.06.2011 e del 16.09.2011;